



LEGGE 24 luglio 1992 n.64 (pubblicata il 5 agosto 1992)

Disciplina in materia di tirocinio post - laurea per il Corpo Sanitario

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 24 luglio 1992.

Art.1

(Finalità)

Fermo restando quanto previsto dalla Legge Organica 22 dicembre 1972 n.41 e successive modifiche, dalla Legge 20 novembre 1982 n.100 e sue modifiche, e dal Decreto n.153 del 16 dicembre 1992, la condizione per essere assunti alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale in qualità di Medico, Farmacista o Veterinario è lo svolgimento, con esito positivo, del tirocinio pratico.

Il tirocinio è svolto nelle strutture sanitarie dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art.2

(Modalità)

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dalle succitate Leggi n 41/1972 e n 100/1982 e dal Decreto n 153 del 16 Dicembre 1991, aspirano ad essere ammessi ai concorsi o incarichi in qualità di Medico, Farmacista o Veterinario, devono sottoporsi ad un periodo di tirocinio pratico, secondo le modalità di seguito indicate:

1) Per i medici è previsto un tirocinio di anni due da svolgersi nelle strutture dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il primo anno deve essere effettuato dal Medico nelle aree di:

- a) Medicina;
- b) Chirurgia;
- c) Servizi;
- d) Medicina di Base;

e) Igiene Ambientale.

Il secondo anno deve essere svolto in un'area specifica scelta dal tirocinante.

La partecipazione ai concorsi è subordinata all'espletamento di almeno 18 mesi di tirocinio post-laurea.

2) Per i Farmacisti è previsto un tirocinio di durata non inferiore a mesi 6 da svolgersi nelle Farmacie.

3) Per i Veterinari è previsto un tirocinio di mesi 6 da svolgersi presso l'apposito Servizio dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Il tirocinio deve essere effettuato in unica soluzione e non può essere interrotto, salvo quanto previsto al successivo art.5 e per cause di forza maggiore o partecipazione a regolari corsi di specializzazione.

Art.3

(Requisiti)

Per essere ammessi al tirocinio pratico è necessario per i Medici essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e dell'abilitazione relativa; per i Farmacisti del diploma di laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche e conseguente abilitazione; per i Veterinari della laurea in medicina veterinaria e conseguente abilitazione.

I titoli di cui al precedente comma debbono essere conseguiti e riconosciuti nell'ambito della Comunità Europea.

Coloro che frequentano il tirocinio, pur non avendo alcun rapporto di impiego, sono tenuti ad osservare le norme e gli obblighi del personale di ruolo; sono tuttavia esclusi dai benefici di cui agli artt.38 e 48 della Legge 22 dicembre 1972 n 41 e successive modifiche e beneficiano della copertura assicurativa professionale.

Art.4

(Iscrizioni)

Le iscrizioni per l'ammissione al tirocinio verranno di regola aperte ogni sei mesi tramite apposito manifesto pubblico della Direzione Generale.

L'interessato dovrà presentare domanda di ammissione al tirocinio in carta libera alla Direzione Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, che interesserà prontamente le Direzioni di competenza.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di laurea con votazione;

b) certificato di abilitazione;

c) certificato di residenza

ed ogni altro titolo o documento che l'interessato ritenga utile produrre.

Nella domanda inoltre dovrà essere precisato in quale struttura il candidato desidera svolgere il secondo anno di tirocinio e ciò al fine di dare al Dirigente competente la possibilità di procedere ad una migliore distribuzione dei candidati.

Nel caso vi siano concorrenti per uno stesso servizio in numero maggiore di quello previsto dal piano, verranno adottati, come criteri di preferenza, l'anzianità di laurea ed in subordine il voto di laurea.

Il Direttore Generale, sentiti i Dirigenti dei vari Servizi ove si svolge il tirocinio, prevede la rotazione dei candidati nelle aree indicate all'art.2.

Art.5

(Interruzioni)

Il Medico tirocinante può usufruire di due periodi di interruzione non retribuita all'anno per complessivi 20 (venti) giorni lavorativi.

In caso di malattia il tirocinante dovrà far pervenire alla stessa Direzione il relativo certificato medico entro 3 giorni.

In caso di interruzione ingiustificata o di esito negativo del tirocinio, il sanitario non potrà essere riammesso se non dopo sei mesi dall'interruzione.

In tal caso decorre un nuovo termine per il tirocinio.

Art.6

(Retribuzione)

Ai Medici che effettuano il tirocinio nelle strutture sanitarie dello Stato e dell'Istituto per la Sicurezza Sociale viene riconosciuto:

80% del piede retributivo e contingenza al primo anno; 100% del piede retributivo e contingenza al secondo anno.

Ai Farmacisti ed ai Veterinari che effettuano il tirocinio viene corrisposto il 50% del piede retributivo e contingenza.

Tale trattamento economico è riferito per i Medici alla qualifica di Assistente, per i Veterinari alla qualifica di Veterinario, per i Farmacisti alla qualifica di Farmacista Coadiutore.

Dallo stesso trattamento sono escluse le indennità professionali.

Art.7

(Sostituzioni)

Ai tirocinanti, dopo aver effettuato almeno un anno di tirocinio, potrà essere richiesto, da parte del Direttore Generale, in accordo con i Dirigenti interessati, di sostituire, per qualsiasi causa, sanitari alle dipendenze dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per un periodo non superiore a cinque mesi.

In tal caso il servizio verrà computato come tirocinio effettivo e sarà corrisposta la retribuzione spettante al sostituito.

Le sostituzioni tuttavia saranno possibili nei casi in cui non sia reperibile personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art.8

(Attestato)

Al termine del tirocinio pratico, l'Istituto per la Sicurezza Sociale rilascerà il relativo attestato al quale verrà allegato il giudizio motivato espresso collegialmente da una Commissione così costituita:

Per i Medici

- Direttore Generale;
- Dirigente Servizio Medicina di Base;
- Dirigente Servizio Igiene Ambientale;
- Dirigente Servizi Ospedalieri e Specialistici;
- Responsabile Servizio Neuro - Psichiatrico.

Per i Farmacisti

- Direttore Generale;
- Dirigente Servizio Farmaceutico.

Per i Veterinari

- Direttore Generale;
- Dirigente Servizio Igiene Ambientale;
- Responsabile Servizio Veterinario.

Art.9

(Attività equivalenti)

Il lavoro di Medico, Farmacista e Veterinario, svolto alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche di Paesi membri della Comunità Europea, per una durata non inferiore a quanto previsto per il tirocinio, è considerato, agli effetti della presente legge, equivalente al tirocinio stesso.

Il titolo di specializzazione per i Medici dà luogo per il settore specifico al superamento dell'intero tirocinio e per i settori diversi all'equipollenza con il 2 anno di tirocinio.

Art.10

(Abrogazioni)

Sono abrogate le Leggi 28 marzo 1979 n 11, 11 dicembre 1980 n 97 ed il Decreto 14 luglio 1981 n 35.

Art.11

(Norma transitoria)

Per coloro che all'entrata in vigore della presente legge hanno iniziato il tirocinio si applica la normativa precedente.

Art.12

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 luglio 1992/1691 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari